



COMUNE DI BESENELLO
Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 8 di data 11 aprile 1996 modificato con deliberazione consiliare n. 42 di data 7.9.2000, con deliberazione consiliare n. 48 di data 30 novembre 2000, con deliberazione consiliare n. 26 di data 22 settembre 2014, con deliberazione consiliare n. 23 di data 18 giugno 2015 e con deliberazione consiliare n. 17 di data 17 giugno 2016.

LA VICESINDACA
Rosi Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Raffaella Santuari

TITOLO I° I PRINCIPI

ART.1 – IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE.

Il Comune di Besenello è situato nella Valle Lagarina settentrionale, in sinistra Adige, nel tratto compreso tra Trento e Rovereto.

Confina ad est con il Comune di Folgaria, a sud e ad ovest con quello di Calliano, e a nord con quello di Aldeno e di Trento (frazione Mattarello).

Il suo territorio ha una superficie di 25,98 Km².

Il Comune è formato dalle seguenti frazioni e territori: Dietrobeseo, Compet, Acquaviva. Capoluogo del comune è Besenello. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.

Lo stemma del Comune, adottato con deliberazione Consiliare 20.03.1987 n.14, approvato con deliberazione Giunta Provinciale 20.11.1987 n.12898, BUR 1/1988, riprende stemmi precedenti, rappresenta quattro bocce d'argento disposte due a due, in campo azzurro.

Le quattro sfere alludono alla storia antica ed all'economia del Comune, in connessione anche simbolica con Calliano: esse rappresentano quattro vicinie o quattro confini-ponti del dazio, ed in araldica "l'eternità e il moto incostante della fortuna".

Lo stemma presenta le seguenti caratteristiche: scudo sannitico azzurro, blasonatura d'azzurro a quattro bocce d'argento disposte 2-2, corona murale di Comune, ornamenti a destra una fronda d'alloro fruttata di rosso. A sinistra una fronda di quercia ghiandifera al naturale, legata da un nastro d'oro.

Il gonfalone presenta le seguenti caratteristiche: drappo del rapporto di 1:2 bordato d'oro, formato da tre teli, terminanti a pendone ugualmente frangiati, il centrale rosso carminio, largo tre quinti della larghezza totale, i laterali azzurri larghi ciascuno un quinto di essa. Al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti, accostato in capo alla dicitura disposta ad arco – Comune – e in punta – di Besenello – a lettere d'argento. Il tutto pendente da un bilico appeso all'asta mediante cordoni a nappe d'oro.

ART.2 – PRINCIPI FONDAMENTALI.

1. Il Comune assume come obiettivo primario della sua azione la cura e la rappresentanza degli interessi della propria comunità, di cui si impegna a promuovere lo sviluppo civile, economico e sociale. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività proprie e delle strutture a cui esso partecipa.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4. Concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro ispirato alla libertà di educazione.
5. Il Comune si impegna a garantire la piena realizzazione dei diritti umani fondamentali di ogni persona, a valorizzare una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani. Promuove, collaborando con le associazioni, le cooperative sociali, i gruppi informali, iniziative di solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economico-sociali, dalle sue

convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza, dalla sua età e dal sesso, garantendo altresì pari opportunità fra uomini e donne.

6. Tutela la salute dei cittadini, promuove una diffusa educazione sanitaria di prevenzione. Opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per un efficiente servizio di assistenza sociale a favore soprattutto delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati, del volontariato operanti nel sociale.
7. Valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali. Promuove l'attività sportiva, assicurando in particolare l'accesso alle strutture pubbliche comunali, opportunamente regolamentato, a tutti i cittadini.
8. Il Comune assicura forme di sostegno alle attività sociali dei cittadini offrendo loro gli spazi pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di socialità e promuovendo la formazione civica.
9. Il Comune tutela il diritto al lavoro. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali e culturali.
10. Il Comune valorizza le risorse naturalistiche ed ambientali del proprio territorio, promuovendo azioni concrete di ricerca, tutela e di divulgazione delle peculiarità locali favorendo la più ampia collaborazione, in particolare, con Enti, Scuole e Associazioni.
11. Valorizza le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni, favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
12. Promuove la collaborazione con le Amministrazioni comunali limitrofe al fine di accrescere lo scambio di informazioni, la qualità dei servizi nell'interesse e per la valorizzazione della specificità locale.
13. Il Comune assicura forme di partecipazione per dar voce alle esigenze delle singole Frazioni.

ART.3 – INFORMAZIONI DEI CITTADINI.

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi è assicurato a tutti l'accesso agli atti del Comune, delle aziende dipendenti e delle istituzioni, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.
3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.
4. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini. Il Comune pubblica e diffonde, anche per settori di attività, un "vademecum dell'utente" contenente in particolare:
 - a) Denominazione e ubicazione dei servizi e degli uffici;
 - b) Compiti espletati e prestazioni offerte;
 - c) Modalità di accesso.

TITOLO II° GLI ORGANI DI GOVERNO

ART.4 – ORGANI DEL COMUNE.

Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta sono organi rappresentativi del Comune di Besenello.

ART.5 – IL CONSIGLIO COMUNALE – GENERALITA’.

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo di controllo politico-amministrativo.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell’ambito della legge, dallo Statuto.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o in caso di assenza o impedimento dal Vice Sindaco; in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, il Consiglio è presieduto dall’assessore elettivo più anziano di età.
4. Alle adunanze del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

ART.6 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO.

1. Il Consiglio adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge e determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune, controllandone l’attuazione.
2. Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
3. Nell’esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell’attività amministrativa con i principi dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
4. Il Consiglio vota inoltre mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti sull’attività amministrativa del comune e su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale con lo scopo di esprimere la partecipazione dei cittadini anche ad eventi esterni alla Comunità locale.
5. Con l’approvazione degli atti fondamentali di propria competenza, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
6. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l’adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all’amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

ART.7 – CONSIGLIERI.

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera Comunità ed esercitano le loro funzioni senza

vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

2. Il Consigliere che, nei casi previsti dalla legge, abbia interesse alla deliberazione in discussione deve assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione della stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.
3. Ogni Consigliere ha diritto di:
 - a) Esercitare l'iniziativa sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi del Comune;
 - b) Proporre candidature per le nomine di competenza del Consiglio comunale; c) Presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze;
 - d) Accedere ai documenti e acquisirne copia e ottenere le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato in possesso degli uffici del Comune nonché delle aziende e degli enti da esso dipendenti.
4. L'indennità di presenza spettante ai consiglieri per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio è determinata in misura al 30% del limite massimo stabilito dalla legge.

ART.8 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI.

1. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Le giustificazioni vanno presentate in forma scritta agli uffici comunali entro il giorno previsto per la seduta del Consiglio medesimo.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surroga che deve essere adottata entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART.9 – CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE.

1. Il Consiglio comunale si riunisce previa convocazione del Sindaco. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri presso il recapito dagli stessi comunicatola Sindaco a tale fine. La consegna deve avvenire non oltre l'ottavo giorno antecedente la data della riunione. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco, o il solo elenco nei casi di integrazione di elenco già diramato, vanno consegnati ai Consiglieri non oltre le 24 ore precedenti la riunione.
2. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno del numero dei Consiglieri comunali assegnati.
3. Nell'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione o venga a mancare il numero legale, il Sindaco può convocare, in giornata diversa con le modalità ed i tempi di cui al comma 1°, una seconda riunione nella quale, per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della precedente convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di 7 Consiglieri, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni. In seconda convocazione, con la presenza di non più di tredici consiglieri, la proposta si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole di almeno sette consiglieri.
4. Chi esercita le funzioni di segretario delle riunioni del Consiglio comunale ne predispose il verbale e lo sottoscrive assieme al presidente della riunione.
5. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Gli assessori che non fanno parte del Consiglio partecipano alle riunioni del Consiglio con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
7. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati dal Presidente dell'Assemblea, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di

- studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
 9. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

ART.10 – INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE.

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, al Sindaco nonché all'iniziativa popolare nei casi previsti dallo Statuto. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio i progetti dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi, nonché delle relazioni di accompagnamento.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
3. Le proposte sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste.
4. Ogni proposta all'esame del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza dei Consiglieri assegnati o altre speciali maggioranze.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento o richiesto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.
6. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano fra i votanti, gli astenuti, le schede nulle e bianche.

ART.11 – DESIGNAZIONI E NOMINE CONSILIARI.

1. Qualora si debbano designare uno o più Consiglieri comunali, in seno ad organi interni o esterni al Comune, il Consiglio procede mediante votazione palese scegliendo tra i suoi componenti che siano stati proposti e che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità, senza ulteriori formalità.
2. In caso in cui si debbano designare persone esterne al Consiglio Comunale, le candidature devono essere presentate preventivamente per verificare la sussistenza delle condizioni di compatibilità e il possesso di eventuali requisiti prescritti.

ART.12 – I GRUPPI CONSILIARI.

1. I Consiglieri comunali, all'atto dell'assunzione della carica, comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del consigliere capo-gruppo.

ART.13 – CONFERENZA DEI CONSIGLIERI CAPI-GRUPPO.

1. La conferenza dei capi-gruppo viene convocata e presieduta dal Sindaco o da un consigliere suo delegato e ad essa partecipa, per ciascun gruppo consiliare, il capo-gruppo o un consigliere suo delegato.
2. La conferenza è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle

adunanze consiliari e, a tal fine, il Sindaco ha facoltà di richiedere il concorso alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale.

3. La conferenza viene convocata prima della presentazione al Consiglio comunale del bilancio preventivo, prima di ogni decisione relativa a grandi progetti e prima dell'adozione dei Regolamenti previsti dallo Statuto.

ART.14 – COMMISSIONI.

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni Consultive, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi del Comune. Il numero dei componenti, la composizione e le competenze delle commissioni sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Le commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi comunali.
3. Le Commissioni consiliari sono costituite da consiglieri comunali in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari che intendono aderirvi.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare di allargare la composizione delle commissioni alla partecipazione di membri esterni.
5. Le commissioni consiliari possono avvalersi di consulenze tecniche, previa deliberazione d'impegno di spesa da parte dell'organo competente.
6. Il Sindaco e l'Assessore competente possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
7. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento consiliare.

ART.15 – IL SINDACO.

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dei Comuni presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Inoltre nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi.
4. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco oppure in assenza di quest'ultimo dall'assessore elettivo più anziano di età.
5. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri all'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza su specifiche attività o servizi, e comunicare del mandato affidato nel primo Consiglio Comunale.

ART.16 – GIUNTA COMUNALE.

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro assessori di cui la metà possono essere cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri comunali.
3. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 del DPR. 01.02.2005, n. 1/l e s.m. e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

4. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari."

ART.17 – ASSESSORI.

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito di aree e settori di attività specificamente definiti.
4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

ART.18 – ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale diretto dagli elettori del Comune.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente al programma degli indirizzi generali di governo.

ART.19 – FUNZIONAMENTO.

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
4. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione protocollo del Comune. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla presentazione.

ART.19 BIS – DIMISSIONI – IMPEDIMENTI – RIMOZIONE.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'Assessore più anziano in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

ART.20 – MOZIONE DI SFIDUCIA.

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le loro

dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti in Consiglio approva, per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE

ART.21 – UFFICI E ORGANIZZAZIONE.

1. Gli uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
 - a) L'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
 - b) Le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali; c) I requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
 - d) Le procedure di assunzione e cessazione dal servizio; e) I diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
 - f) L'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina; g) I criteri per la formazione e l'addestramento;
 - h) Che gli incarichi di direzione degli uffici e servizi siano conferiti a tempo determinato per la durata di cinque anni a personale dipendente in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento. Gli incarichi sono conferiti dal Sindaco, sentito il Segretario, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza. Gli incarichi sono rinnovati o revocati secondo le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

ART.22 – SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il Segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta e indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
2. Spetta in particolare al Segretario comunale con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:
 - a) Predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
 - b) Formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consultivi;
 - c) Organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;
3. Il regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al Segretario.
4. Il Segretario presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.
5. Le Commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento dei contratti. Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

6. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento dei contratti. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
7. Ferme le competenze specificamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

TITOLO IV° SERVIZI PUBBLICI E FORME COLLABORATIVE.

ART.23 – SERVIZI PUBBLICI.

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge: 3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
 - b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) Mediante partecipazione a società di capitali.

ART.24 – AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI.

1. Quando siano istituite aziende o istituzioni, il Presidente è nominato dal Sindaco, in base ai criteri di documentata esperienza e capacità, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti definito dal Consiglio comunale, ed è nominato con gli stessi criteri previsti per il Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Lo statuto dell'azienda determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
5. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa e gli atti stabiliti dal regolamento.
6. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.
7. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Sindaco può revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

ART.25 – PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI.

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la

gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dimissione della partecipazione.

ART.26 – FORME DI COLLABORAZIONE.

1. Ai fini della promozione, dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e soggetti privati anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti od istituzioni che hanno poteri di intervento in materie di interesse della comunità locale al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

TITOLO V° GESTIONE FINANZIARIA

ART.27 – BILANCIO E CONTABILITA'.

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi provinciali.
2. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART.28 – FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI.

1. Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio ed ai singoli Consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

TITOLO VI° LA PARTECIPAZIONE

ART.29 – PARTECIPAZIONE POPOLARE.

1. Il Comune promuove e garantisce l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini alla propria attività politica, amministrativa, economica e sociale, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Agli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di singole frazioni, di soggetti economici e sindacali e, delle associazioni su particolari problemi.
4. In specifico è obbligatoria la consultazione preventiva con le frazioni, nelle modalità stabilite dal regolamento di partecipazione, quando si tratti di atti o provvedimenti amministrativi che le riguardano direttamente.

ART.30 – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina:
 - a) L'iniziativa popolare;
 - b) Le forme di partecipazione e di consultazione;
 - c) Il referendum consultivo e propositivo;
 - d) L'azione popolare;
 - e) Il difensore civico.

ART.31 – INIZIATIVA POPOLARE.

1. Tutti i cittadini in forma singola o associata hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi o provvedimenti amministrativi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle entro 60 giorni e di dare immediata comunicazione agli interessati della decisione o degli orientamenti che sono scaturiti o dei motivi di un eventuale ritardo di esame.
3. Gli uffici comunali collaborano con i cittadini proponenti fornendo informazioni sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART.32 – PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 20 possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.
2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati.

ART.33 – FORME DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE.

1. Il Comune promuove le seguenti forme di partecipazione e di consultazione con le modalità

previste dal Regolamento di Partecipazione:

- a) Assemblee pubbliche;
- b) Consulte delle associazioni, delle categorie economiche, sociali e delle scuole; c) Indagini e sondaggi;
- d) Assemblee di frazione;
- e) Consigli comunali aperti;
- f) Incontri con la popolazione;
- g) Commissioni in relazione a singoli settori di intervento amministrativo.

ART.34 – ASSEMBLEE DI FRAZIONE.

1. La Giunta Comunale promuove almeno una volta all'anno un incontro con gli abitanti delle frazioni per raccogliere le istanze e le problematiche emergenti sul territorio.
La Giunta comunale dovrà riferire al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 35 REFERENDUM CONSULTIVI E PROPOSITIVI

1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare la piena partecipazione della comunità locale alle scelte politico-amministrative.
2. Il Referendum può essere promosso:
 - a) dal 10% del corpo elettorale, iscritto nelle liste elettorali del Comune, in possesso del diritto di elettorato attivo al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum, attraverso un Comitato promotore. Le relative sottoscrizioni devono essere autenticate ai sensi di legge;
 - b) dal Consiglio comunale che adotta apposite delibere a maggioranza assoluta.
3. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi precedenti si considerano gli elettori residenti, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E.
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Il giudizio di ammissibilità del referendum è demandato ad una commissione di Garanti, composta da tre membri, scegliendoli tra persone esterne al Consiglio comunale, di cui uno in discipline economiche/finanziarie, due in discipline giuridiche, nominata dal Consiglio medesimo, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, entro sessanta giorni dal deposito della proposta di referendum.
6. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
7. Il referendum è indetto dal Sindaco e deve tenersi entro i successivi tre mesi.
8. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali, gli iscritti all'A.I.R.E.
9. Il Referendum si intende approvato se il requisito o la proposta approvati ottengono la metà più uno dei voti validamente espressi a condizione che abbia partecipato alla votazione il 30% degli aventi diritto.
10. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'amministrazione in carica che entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.
11. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dalla Commissione dei Garanti.

12. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. Il regolamento comunale disciplina la formazione della commissione neutra.

13. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART.36 – REFERENDUM CONSULTIVO PER LE FRAZIONI.

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati può disporre il referendum consultivo anche per i soli cittadini di una singola frazione, su argomenti riguardanti la medesima.

ART. 37 ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale a livello di Comune e non è ammesso con riferimento:

a) ad attività amministrative vincolate da leggi e di materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio e questioni concernenti diritti soggettivi dei singoli.

b) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

c) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune e provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

d) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

e) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

i) alle forme collaborative intercomunali già avviate;

l) allo Statuto comunale e al regolamento del Consiglio comunale;

m) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alle proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili;

n) agli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

3. Non si ammettono più di 2 tornate referendarie all'anno.

ART.38 REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, sulle modifiche apportate allo Statuto comunale – purché non derivanti da adeguamenti imposti dalla legge – può essere attivato il referendum confermativo, entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio.

2. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.

3. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum deve essere pari al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di

ammissibilità del referendum. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.

4. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte al referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli artt. 35 e 37.

ART.39 – L’AZIONE POPOLARE.

1. Ciascun elettore può far valere innanzi alla giurisdizione amministrativa le azioni e i ricorsi che spettino al Comune.
2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

ART.40 – IL DIFENSORE CIVICO.

1. Il Comune di Besenello si avvale delle funzioni del Difensore Civico in base ad apposita convenzione per l’estensione dell’attività del Difensore Civico della Provincia Autonoma di Trento o di altri Comuni agli atti ed ai procedimenti del Comune stesso.

TITOLO VII° AZIONE AMMINISTRATIVA

ART.41 – DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI.

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 60 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall’avvio d’ufficio del procedimento.
2. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
 - a) In quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
 - b) L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria del procedimento;
 - c) I criteri per l’individuazione del responsabile dell’istruttoria;
 - d) Le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

ART.42 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che riguardano situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l’atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:
 - a) Avviso scritto in ordine all’avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
 - b) Audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
 - c) Esercizio di ogni facoltà comunque spettante a coloro che intervengono nel procedimento;
 - d) Comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell’avvio dello stesso.

2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti da regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.
3. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.
4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del cittadino nel procedimento.

ART.43 – SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'.

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune e per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) Lo Statuto;
 - b) I regolamenti;
 - c) Il bilancio pluriennale;
 - d) Il bilancio comunale e i documenti annessi;
 - e) I piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - f) Ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

ART.44 – ACCESSO DEI CITTADINI.

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.
2. Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine nei limiti della disponibilità dei mezzi.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
4. Il Segretario comunale o il diverso funzionari indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.1 – Revisione dello Statuto comunale.

1. L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale e alla giunta.
2. E' ammesso il referendum confermativo statutario secondo la disciplina contemplate all'art. 38.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
4. Una specifica iniziativa di revisione statutaria che sia stata respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla deliberazione consiliare di rigetto.

ART.2 – Verifica dello statuto.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale promuove una riunione straordinaria per la verifica della sua attuazione.

ART.3 – Regolamenti.

1. Il Consiglio comunale approva, nei modi previsti dall'art.3 comma 2 della L.R.4 gennaio 1993 n.1/93 i regolamenti di attuazione dello statuto. I regolamenti per i quali non è previsto un termine di legge sono deliberati entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applica, in quanto compatibile la disciplina vigente.

ART.4 – Sopravvenienza di leggi.

1. Il Consiglio comunale in caso di sopravvenienza di leggi statali e regionali o provinciali incompatibili con lo statuto o con regolamenti del Comune, dovrà portare a questi i necessari adeguamenti entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.